

**TRIBUNALE DI GROSSETO**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. N. 817/08  
R.G. N. 895/97 P  
CRON. N. 2153  
IMP. N. 1157  
~~GROSSETO~~ *risarcimento  
danni*

Il Giudice Onorario del Tribunale di Grosseto, Dott.ssa Rosa Passavanti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al R.G. n.895/97 dell'anno 1997

tra

**Falzea Bruno** rappresentato e difeso dall'Avv.to Andrea De Cesaris con studio sito in Grosseto, via Aquileia n.63, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio come da mandato a margine dell'atto di citazione. -----

**-ATTORE-**

e

**BIEMME Costruzioni di Milani e Bardi s.n.c.**, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Rag. Francesco Milani, difesa e rappresentata dall' Avv.to Serano Guidoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Grosseto alla via Oberdan n.24, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta -----

**-CONVENUTI-**

**Oggetto:** risarcimento danni

**CONCLUSIONI**

Per l'Attore: " Voglia il Giudice:-----

- Condannare la Biemme Costruzioni s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del sig. Falzea Bruno della somma di £ 8.000.000, salvo il più o il

meno di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia;

- Con vittoria di spese e di onorari di causa".-----

Per i convenuti: "Voglia il Giudice"

- preliminarmente dichiarare il difetto di legittimazione attiva di Falzea Bruno;

- sempre preliminarmente e in subordine per il caso che sia ritenuto legittimato, dichiarare che nel caso di specie si sono realizzate la decadenza e la prescrizione di cui agli artt. 1667 e segg.;

- respingere nel merito ogni domanda del ricorrente perché infondata in fatto e in diritto;-----

- Con vittoria di spese e di onorari di causa".-----



#### - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -

Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato il sig. Falzea conveniva in giudizio Biemme Costruzioni s.n.c., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per ottenere la somma di £ 8.000.000 nonché il risarcimento del danno arrecato con rivalutazione e interessi.

Si costituiva la convenuta contestando quanto dedotto da parte attrice ed eccependo innanzi tutto il difetto di legittimazione attiva del Falzea nonché la decadenza e prescrizione ex artt. 1667 e segg. C.C. Inoltre, si chiedeva la chiamata in causa del terzo, fornitore del parquet, s.a.s. Giorgio Pellegrini che il giudice ammetteva all'udienza del 16-11-1997. Si costituiva per la s.a.s. Giorgio Pellegrini l'Avv.to Alessandro Antichi. Nel corso di causa si verificava il decesso dell'Avv.to Guidoni per cui il Giudice

interrompeva il giudizio il quale, per altro, veniva prontamente riassunto. La procedura veniva, poi, ulteriormente interrotta a causa del fallimento personale dei soci titolari della BIEMME snc e di seguito riassunta.

La fase istruttoria verteva principalmente sugli accertamenti tecnici compiuti dal CTU geom. Casini.

La causa veniva istruita a mezzo di prove documentali, testimoniali e perizia del CTU e all'udienza del 18-5-2007 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di replica.

#### - MOTIVI DELLA DECISIONE -



Per quanto concerne l'eccezione di parte convenuta si deve ritenere che la firma del preliminare di vendita sia sufficiente per qualificare la legittimazione attiva dell'attore e che, al momento dell'avvio della procedura, non erano decorsi i termini di prescrizione e decadenza.

Per quanto concerne il merito si deve ritenere che la domanda attorea è fondata e deve essere accolta. Ciò si evince dalle numerose testimonianze le quali confermano anche l'esistenza di un accordo extracapitolato, cosa, per altro, mai confutata dalla ditta convenuta. Altresì la perizia depositata dal CTU conferma i danni subiti dall'attore.

Si deve, inoltre, escludere la responsabilità della Pellegrini s.a.s. per la fornitura di materiali difettosi visto che la ditta ha già provveduto al versamento di una somma, quantificata a suo tempo dal Giudicante, nei confronti della Curatela fallimentare della Biemme Costruzioni. Quest'ultima è, quindi, unica responsabile per il danno

subito dall'attore avendo posto in opera male del materiale difettoso.

Le spese seguono la soccombenza.-----

### P.Q.M.

Il Giudice, sulla domanda di cui al ricorso depositato da Falzea Bruno nei confronti BIEMME Costruzioni s.n.c., così provvede:

- Accoglie la domanda attorea;
- Condanna la Curatela fallimentare della Biemme Costruzioni snc a corrispondere al sig. Falzea Bruno la somma totale di € 5.000,00 più interessi e rivalutazioni dalla data del fatto e fino al saldo;
- le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 9853,50 per diritti, € 5000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per legge. -----

Grosseto 27-4-2008

Il GOT

Dott. Rosa Passavanti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
6/20/08  
Il Cancelliere  
*[Signature]*



*[Signature]*

Il Cancelliere  
Rosa Passavanti  
*[Signature]*

6/20/08  
6/20/08  
delitto  
# CANCELLERIA

TRIBUNALE DI GROSSETO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Grosseto il 24/10/08  
IL CANCELLIERE  
*[Signature]*



TRIBUNALE DI GROSSETO  
Addi 24/10/08  
Esatti €  
in merito  
apposita sull'originale  
depositato in  
Cancelleria  
# CANCELLIERE  
*[Signature]*